Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 2 maggio 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 100 DEL 2 MAGGIO 1950:

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 marzo 1950, n. **181**.

Modificazioni al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, concernente il ripristino dei benefici fiscali a favore delle società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea e proroga della sospensione della riscossione del diritto di licenza per taluni combustibili solidi e liquidi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La esenzione prevista dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, è estesa al diritto di licenza.

Il beneficio, di cui al precedente comma, sarà concesso ai carburanti ed ai lubrificanti nonchè al materiale di volo, già ammessi alla temporanea importazione, all'atto dello scarico delle relative bollette per l'importazione definitiva.

Art. 2.

Sono compresi fra i materiali di volo, di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, gli strumenti di bordo, gli impianti radio e loro parti.

Al terzo comma dello stesso art. 2 sono aggiunte le parole « e del commercio con l'estero ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 937, è soppresso. Il rimborso della imposta di fabbricazione per i carburanti ed i lubrificanti già liberi da vincoli doganali e consumati, dal 1° luglio 1947, per il funzionamento degli aeromobili impiegati per i servizi di trasporto aereo sarà effettuato ad istanza della parte ed in base ai consumi accertati d'intesa col Ministero della difesa, tenuto conto della potenzialità dei motori e delle ore di volo compiute.

Art. 4.

Alle scuole civili di pilotaggio aereo istituito presso l'Aero Club d'Italia e nelle sue sedi provinciali e sezioni autonome è concessa l'esenzione dal dazio doganale, dal diritto di licenza, dalla imposta interna di fabbricazione e dalla corrispondente sovraimposta di confine nonchè dalla imposta generale sull'entrata, per i carburanti ed i lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole stesse ai fini dell'insegnamento, nei limiti di un quantitativo annuo di tonnellate 1000 di carburante e di tonnellate 100 di lubrificanti.

Art. 5.

Fino a quando, con l'applicazione della nuova tariffa dei dazi doganali, non sarà diversamente disposto, è prorogata la esenzione dal diritto di licenza, prevista

dalle leggi 29 luglio 1948, n. 1083 e 21 gennaio 1949, n. 9, per:

1) il carbon fossile ed il carbone coke (voci 564 e 564-*bis* della tariffa doganale);

2) i residui della lavorazione degli oli di petrolio, da usare direttamente come combustibili (voce 643-*b*, 6-*alfa* della tariffa doganale);

3) gli oli di petrolio greggi, naturali, importati per essere lavorati (voce 643-*a* 2 della tariffa doganale), per la quantità corrispondente agli oli combustibili da essa ottenuti ed estratti dagli stabilimenti di raffinazione o consumati, come combustibili, negli stabilimenti medesimi.

Il beneficio di cui al precedente comma, è esteso ai residui della lavorazione degli oli di petrolio (voce 643-*b*, 6-*beta*, della tariffa doganale) importati per essere lavorati, per la quantità corrispondente agli oli combustibili da essa ottenuti ed estratti dagli stabilimenti di raffinazione o consumati, come combustibili, negli stabilimenti medesimi.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1950

EINAUDI

DE GASPERI — TOGNI — LOMBARDO — PACCIARDI — PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1950, n. 182.

Riconoscimento della personalità giuridica del Collegio missionario « Studentato per le Missioni dei Sacerdoti del S. Cuore di Gesù », con sede in Bologna.

N. 182. Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Collegio missionario « Studentato per le Missioni dei Sacerdoti del S. Cuore di Gesù », con sede in Bologna, ed il Collegio missionario stesso viene autorizzato ad accettare due donazioni disposte in suo favore rispettivamente dalla Casa generalizia e Procura generale della Congregazione dei Sacerdoti del S. Cuore di Gesù, con sede in Roma, e dall'Istituto missionario Scuola Apostolica del S. Cuore in Albino, donazioni consistenti in alcuni immobili situati in Bologna e valutati complessivamente L. 8.741.995.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 183.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Francesco di Paola al Picone, in comune di Bari.

N. 183. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Bari in data 16 agosto 1948, relativo all'erezione della parrocchia di San Francesco di Paola al Picone, in comune di Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1950, n. 184.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pietro, in borgata Siculiana Marina del comune di Siculiana (Agrigento).

N. 184. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento in data 1° aprile 1949, integrato con dichiarazione 17 maggio stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia di San Pietro, in borgata Siculiana Marina del comune di Siculiana (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1949.

Contributi dovuti dal comune di Roma per i servizi unificati di polizia della Capitale e per quelli degli agenti di pubblica sicurezza interpreti di lingue estere, per l'anno 1947.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 617;

Ritenuta la necessità di stabilire per l'anno 1947 i contributi a carico del comune di Roma per i servizi di polizia della Capitale, nonchè per quelli degli agenti di pubblica sicurezza interpreti di lingue estere, istituiti con decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1887;

Udito il Sindaco del comune di Roma;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

I contributi dovuti, per l'anno 1947, dal comune di Roma, per i servizi unificati di polizia della Capitale e per quelli degli agenti di pubblica sicurezza interpreti di lingue estere, sono stabiliti nella somma di lire duecentosettantasettemilioninovecentotrentaseimilaottocentonovantatre.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1949

EINAUDI

SCELBA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1949
Registro Interno n. 29, *foglio n.* 71. — VILLA

(1577)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Piana », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 23 giugno 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Piana » di pertinenza come dagli atti, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Capitelli Alfonso fu Gaetano, usufruttuario e figlio Gaetano ed altri nascituri, proprietari, alla partita 125, foglio di mappa 39, particella 13/1, per la superficie di Ha. 1.81.00 e con l'imponibile di L. 343,90.

Il fondo confina con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe di Nicola e con la proprietà Pavoncelli conte Giuseppe, usufruttuario e figli nascituri, proprietari;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 15 settembre 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo e i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Piana » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 27.000 (ventisettemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Dogliani, addì 4 ottobre 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 35, foglio n. 67. — GIORDANO

(4563)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1950.

Scioglimento del Consiglio comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nel funzionamento dell'Amministrazione comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria) si erano da tempo appalesati chiari sintomi di una situazione anormale, particolarmente delicata e preoccupante sia per il pregiudizio derivante agli interessi della civica azienda, sia per la tensione di animi ingeneratasi nella popolazione, con pericolo di turbative dell'ordine pubblico.

Una inchiesta effettuata al Comune, nell'ottobre scorso, dall'ispettore provinciale, metteva, infatti, in evidenza numerose e gravi irregolarità ed abusi, frutto di un'azione amministrativa illegale ed improntata a faziosità ed a spirito di parte.

La situazione appariva particolarmente grave e pregiudizievole nel settore tributario, dove la civica Amministrazione aveva deliberatamente e persistentemente negletta la regolare applicazione dei tributi, arrecando sensibili ed irreparabili danni alle finanze dell'ente.

Infatti, sebbene nel bilancio 1948 fosse stato previsto un *maggior gettito* dell'imposta di famiglia rispetto a quello, del tutto irrisorio, del 1947, l'Amministrazione aveva omesso, poi, di provvedere, nei termini prescritti, alle occorrenti variazioni dei redditi imponibili e non aveva nemmeno compilato il ruolo principale dell'imposta stessa.

A tale grave omissione si aggiunge quella ancor più colpevole di non aver dato esecuzione ai provvedimenti disposti dalla Commissione centrale per la finanza locale per il risanamento del bilancio e cioè l'applicazione della supercontribuzione del 50 % all'imposta di famiglia e la tempestiva realizzazione di un maggior gettito dell'imposta stessa di almeno sei milioni.

In effetti, invece, per la deprecabile inerzia dell'Amministrazione, l'effettivo gettito per il 1948 risultò quello stesso irrisorio del 1947 e cioè di L. 677.475.

La situazione si perpetuava ed aggravava nel 1949, poichè nessun ruolo per nessuna imposta o tassa veniva compilato dall'Amministrazione, la quale ometteva, altresì, di rettificare, anche per quell'anno, i redditi imponibili d'imposta di famiglia che sono rimasti, pertanto, ancora quelli del 1947.

Ciò ha determinato gravi ripercussioni nella situazione di bilancio del Comune, cui sono mancate adeguate entrate tributarie in gran parte senza possibilità di recupero in quanto si erano fatti scadere i termini prescritti dall'art. 276 del testo unico della Finanza locale e successive modificazioni, per le variazioni da apportare ai redditi imponibili.

Altre gravi irregolarità concernono la gestione fuori bilancio di cospicue somme senza l'osservanza delle norme di legge; l'omesso recupero di utili derivanti dalla gestione del magazzino annonario e le ingiustificate erogazioni di somme, sui proventi della gestione stessa, senza alcuna deliberazione; l'omessa compilazione del bilancio 1949; la mancata trasmissione, da diversi anni, all'Intendenza di finanza, delle contabilità trimestrali relative ai diritti erariali sulla macellazione dei bovini, che ha fatto venir meno al Comune considerevoli proventi della quota di spettanza dell'ente; l'inclusione nell'elenco dei poveri di numerose persone non aventi diritto, con criterio di manifesto favoritismo, a discapito degli interessi del Comune sul quale sono gravate cospicue, indebite spese di medicinali, peraltro arbitrariamente autorizzate dallo stesso sindaco, dall'assessore Gentile o da altri liberi professionisti del luogo, anzichè, come prescritto, dai medici condotti.

Ad accentuare la deplorevole amministrazione della cosa pubblica ha contribuito anche la sporadica attività del Consiglio comunale le cui funzioni sono state praticamente assorbite dalla Giunta municipale, la quale, svincolata dalle direttive e dal controllo del massimo organo deliberante, ha amministrato la cosa pubblica con criteri illegali e faziosi, anteponendo vieti interessi particolaristici a quelli della comunità.

Le giustificazioni fornite dall'Amministrazione alle contestazioni rivoltele dal prefetto sono inconsistenti ed inattendibili e non valgono ad attenuare le rilevate responsabilità che, nel corso della successiva gestione commissariale del Comune, cautelativamente disposta dal prefetto, sono risultate, anzi, aggravate.

Al disordine amministrativo, alle illegalità ed agli abusi che, divenuti di dominio pubblico, hanno suscitato i più sfavorevoli commenti, si è aggiunta, per ultimo, una faziosa ed intemperante polemica di carattere personalistico e politico iniziata dalla civica Amministrazione, che ha determinato una grave tensione di animi nella popolazione, con serio pericolo di turbamento dell'ordine pubblico.

A tale provocatorio atteggiamento della civica Amministrazione ha fatto riscontro, infatti, una vivace reazione dei gruppi politici avversi ed il contrasto delle passioni, deliberatamente alimentato dagli amministratori, ha acceso nella cittadinanza animosità e rancori che, rinfocolati da manifesti al pubblico sempre più violenti (tanto che, per ultimo, l'autorità prefettizia ne ha dovuto vietare la pubblicazione) minacciano di condurre ad estreme conseguenze.

Pertanto, il Prefetto di Reggio Calabria riteneva opportuno disporre la sospensione di quel Consiglio comunale, proponendone a questo Ministero lo scioglimento a' sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Considerato che l'illegale e faziosa attività dell'Amministrazione comunale di Gioia Tauro, oltre a pregiudicare gravemente gli interessi della civica azienda, ha creato i presupposti di profonde turbative dell'ordine pubblico, si ritiene di dovere aderire alla proposta del prefetto.

Pertanto, è stato predisposto l'unito schema di decreto, che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma e che contempla anche la nomina di un commissario straordinario al Comune nella persona del dott. Antonio Rizzo, consigliere di prefettura.

Roma, addì 22 marzo 1950

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che la condotta illegale e faziosa dell'Amministrazione comunale di Gioia Tauro ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della civica azienda ed ha determinato nell'ambiente cittadino, con intemperanti polemiche personalistiche, una viva tensione di animi che lascia temere gravi turbative dell'ordine pubblico;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e la legge 9 giugno 1947, n. 530;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il consigliere di prefettura, dott. Antonio Rizzo, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai sensi di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1950

EINAUDI

SCELBA

(1619)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1950.

Revoca del provvedimento di sequestro della S. A. Carlo Wassmuth e C., con sede in Livorno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 3 maggio 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la S. A. Carlo Wassmuth e C., con sede in Livorno e nominato sequestratario il colonnello Federico Cortese;

Ritenuta l'opportunità di revocare il sequestro della suindicata Società;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto 3 maggio 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la S. A. Carlo Wassmuth e C., con sede in Livorno, e nominato sequestratario il colonnello Federico Cortese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1950

Il Ministro: PELLA

(1684)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1950.

Nuove tariffe per i Magazzini generali gestiti dalla Cassa di risparmio di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visti i decreti Ministeriali 19 dicembre 1939, 14 febbraio 1941 e 15 novembre 1949 che autorizzano la Cassa di risparmio di Reggio Emilia ad istituire ed esercire in Reggio Emilia e provincia Magazzini generali pel deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza di adeguamento tariffario presentata dalla predetta Cassa;

Vista la deliberazione n. 18 in data 4 gennaio 1950, adottata dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia e la deliberazione n. 79 in data 23 dicembre 1949 adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi;

Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Reggio Emilia è autorizzata ad applicare per i Magazzini generali di sua gestione (principali di Reggio Emilia, succursali di Correggio,

Luzzara e Montecchio Emilia) le tariffe approvate dal Comitato provinciale dei prezzi di Reggio Emilia con la citata deliberazione n. 79 del 23 dicembre 1949.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1950

Il Ministro: TOGNI

(1681)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1950.
Gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1949.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 11 ottobre 1949, n. 707, che modifica il terzo comma dell'art. 8 dell'allegato *A*, al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;

Decreta:

Le gradazioni normali dei vini prodotti nella campagna 1949, nelle qui appresso indicate zone vinicole, vengono stabilite come segue:

Piemonte:
provincie di Cuneo, Asti, Alessandria: 12°;
provincie di Torino, Vercelli: 11°;
provincia di Novara: 10,5°;

Liguria:
provincia di Imperia: 12°;
provincie di Genova, La Spezia: 11°;
provincia di Savona: 10,5°;

Lombardia:
provincie di Pavia, Sondrio: 11,5°;
provincie di Brescia, Mantova, Milano: 11°;
provincie di Bergamo, Como, Cremona, Varese: 10°;

Veneto:
provincie di Verona, Treviso: 12°;
provincie di Vicenza, Trento, Bolzano, Gorizia: 11,5°;
provincie di Padova, Venezia, Udine: 11°;
provincie di Belluno, Rovigo: 10°;

Emilia:
provincia di Forlì: 11,5°;
provincie di Ravenna, Reggio Emilia, Parma, Modena, Bologna, Piacenza: 11°;
provincia di Ferrara: 10°;

Toscana:
provincie di Firenze, Grosseto: 12,5°;
provincie di Livorno, Siena, Pistoia: 12°;
provincie di Lucca, Massa Carrara, Pisa: 11,5°;
provincia di Arezzo: 11°;

Marche:
provincie di Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno: 11°;

Umbria:
provincie di Perugia, Terni: 11°;

Lazio:
provincia di Roma: 12°;
provincie di Frosinone, Viterbo: 11,5°;
provincia di Latina: 11°;
provincia di Rieti: 10,5°;

Abruzzi e Molise:
provincie di Chieti, Pescara, Teramo: 12°;
provincie di L'Aquila, Campobasso: 11°;

Campania:
provincie di Salerno, Benevento: 12°;
provincie di Napoli, Avellino, Caserta: 11°;

Lucania:
provincie di Potenza, Matera: 13°;

Puglia:
provincie di Bari, Brindisi: 14°;
provincia di Foggia: 13°;
provincie di Lecce, Taranto: 14,5°;

Calabria:
provincie di Catanzaro, Reggio Calabria: 14°;
provincia di Cosenza: 13°;

Sicilia:
provincie di Palermo, Siracusa, Ragusa, Messina: 14°;
provincie di Agrigento, Catania, Enna, Caltanissetta: 13°;
provincia di Trapani: 14,5°;

Sardegna:
provincie di Cagliari, Sassari, Nuoro: 13°.

Le gradazioni alcooliche come sopra stabilite valgono, agli effetti della applicazione dell'art. 5 del citato decreto legislativo 11 ottobre 1949, n. 707, anche per le produzioni degli anni precedenti.

Roma, addì 18 aprile 1950

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
SEGNI

Il Ministro per le finanze
VANONI

(1724)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1950.
Salari medi convenzionali per gli addetti ai lavori di trebbiatura nella campagna 1950 agli effetti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Veduti gli articoli 39, 40 e 41 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che fissano i criteri per la determinazione dei salari ai fini della liquidazione della indennità per infortuni sul lavoro;

Veduto il foglio n. 250-*C* del 4 marzo 1950, con il quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro chiede la fissazione della tabella di detti salari medi convenzionali per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1950;

Sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la seguente tabella dei salari medi convenzionali giornalieri per gli addetti alla trebbiatura dei cereali per la campagna 1950:

1) macchinista addetto alla condotta delle locomobili a vapore	L.	1100
2) fuochista addetto alla alimentazione del fuoco nelle locomobili	»	900
3) motorista addetto alla condotta dei motori a scoppio o elettrici	»	1100
4) conduttore di motore a scoppio o elettrico non patentato	»	950
5) aiutante del motorista o del fuochista	»	900
6) imboccatore	»	850
7) pressatore, paglierino, gramerino, camarolo e simili	»	800
8) ausiliari uomini	»	700
9) ausiliari donne	»	600
10) ausiliari di età inferiore ai 18 anni	»	550

Art. 2.

In esecuzione dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il salario da assumere come base per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea è uguale a trecento trecentosessantesimi dei salari medi convenzionali predetti ed il salario annuo da assumere come base per la liquidazione delle rendite di inabilità permanente e delle rendite ai superstiti si considera uguale a trecento volte i predetti salari medi, ferma restando la disposizione di cui al terzo comma del suddetto art. 39. Detti salari si intendono comprensivi del vitto eventualmente somministrato ai lavoratori dai rispettivi datori di lavoro.

Roma, addì 19 aprile 1950

Il Ministro: MARAZZA

(1743)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1950.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Aquileia, società cooperativa in nome collettivo, con sede in Aquileia (Udine).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Aquileia, società cooperativa in nome collettivo, con sede in Aquileia (Udine), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo 7°, capo 2°, del regio decreto-legge sopra citato 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Aquileia, società cooperativa in nome collettivo, con sede in Aquileia (Udine), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del citato testo unico e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 aprile 1950

Il Ministro: PELLA

(1710)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1950.

Disposizioni concernenti la pesca ed il commercio del pesce persico proveniente dai laghi « Ripasottile » e « Lungo » in provincia di Rieti.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 13, 16 e 20 del regolamento sulla pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Vista la domanda della ditta Sebastiani Umberto e figli, di Rieti, affittuaria della pesca nei laghi « Ripasottile » e « Lungo », tendente ad ottenere l'autorizzazione per esercitare, nei suddetti laghi, la pesca del pesce persico (*perca fluviatilis*) di qualsiasi lunghezza anche durante il periodo di divieto, allo scopo di diradare detta specie nell'interesse delle specie più pregiate che verranno immesse nel prossimo anno;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione provinciale di pesca di Rieti;

Considerato che lo Stabilimento ittiogenico di Roma ha espresso in proposito il proprio parere favorevole in quanto nei suddetti laghi il pesce persico, per degenerazione causata dall'ambiente, non raggiunge il normale sviluppo e si rende, quindi, necessario diradare tale specie di pesce;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la suddetta domanda;

Decreta:

Fino al 31 dicembre 1950, nei laghi « Ripasottile » e « Lungo », siti in provincia di Rieti, è consentita la pesca del pesce persico (*perca fluviatilis*) di qualsiasi lunghezza ed in ogni tempo.

Durante il mese di maggio il commercio del pesce persico, pescato nei suddetti laghi, potrà essere esercitato solo nelle provincie di Rieti e di Terni.

Dal 1° giugno il commercio del pesce persico, della provenienza sopra indicata, di lunghezza inferiore ai 15 centimetri, potrà essere esercitato solo nella provincia di Rieti.

Ogni spedizione, comunque effettuata, dovrà essere accompagnata da certificato rilasciato dalle autorità locali comprovante che il pesce è stato pescato nei laghi « Ripasottile » e « Lungo ».

Il decreto Ministeriale 5 dicembre 1949 è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 aprile 1950

Il Ministro: SEGNI

(1725)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 26 aprile 1950:

Guirini Carlo, notaio residente nel comune di Bondeno, distretto notarile di Ferrara, è traslocato nel comune di Ferrara;

Ruffolo Nicola, notaio nel comune di Scansano, distretto notarile di Grosseto, è traslocato nel comune di Castel del Piano, stesso distretto;

Gentile Mario, notaio residente in Pontedecimo, frazione del comune di Genova, distretto notarile di Genova, è traslocato nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli;

Morelli Carlo, notaio residente nel comune di Resina, distretto notarile di Napoli, è traslocato in Secondigliano, frazione del comune di Napoli, stesso distretto;

Galluccio Amleto, notaio residente nel comune di Avigliano, distretto notarile di Potenza, è traslocato nel comune di Torre del Greco, distretto notarile di Napoli;

Zurlo Ernani, notaio residente nel comune di Frigento, distretto notarile di Avellino, è traslocato nel comune di Meta, distretto notarile di Napoli;

Rognoni Vincenzo, notaio residente nel comune di Chignolo Po, distretto notarile di Pavia, è traslocato nel comune di Pavia;

Manfredi Filomeno, notaio residente nel comune di Loreo, distretto notarile di Rovigo, è traslocato nel comune di Adria, stesso distretto;

Bronzin Giusto, notaio residente nel comune di Mortegliano, distretto notarile di Udine, è traslocato nel comune di Udine.

(1749)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario per la costituzione d'ufficio del Consorzio interessato alla esecuzione delle opere di sistemazione del tronco inferiore del torrente Mis.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1950, al registro n. 5, foglio n. 47, è stato nominato commissario per la costituzione d'ufficio del Consorzio interessato alla esecuzione delle opere di sistemazione del tronco inferiore del torrente Mis tra la frazione Mis e la confluenza con il torrente Cordevole, classificate nella 3ª categoria con il decreto reale 28 giugno 1934, l'ing. Sebastianelli Luigi, residente in Belluno.

(1688)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titolo provvisorio di buoni del Tesoro 5 % 1959

(2ª *pubblicazione*).

In applicazione dell'art. 9 del decreto Ministeriale 22 dicembre 1949 e dell'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunziato lo smarrimento del titolo provvisorio Serie *B*, n. 170316, dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi 1959 del capitale nominale di L. 10.000, rilasciato dalla Tesoreria provinciale di Genova e denunciato smarrito da Chiappe Michele fu Antonio residente in Ronco Scrivia, via Nazzario Sauro, 28.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il titolo definitivo corrispondente a quello provvisorio smarrito.

Roma, addì 12 aprile 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1538)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 82

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 2 maggio 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	145,30
» Firenze	—	—
» Genova	624,85	145,25
» Milano	624,80	145,45
» Napoli	624,75	145 —
» Roma	624,80	145,60
» Torino	624,825	145,30
» Trieste	624,80	145,40
» Venezia	624,825	145,30

Media dei titoli del 2 maggio 1950

Rendita 3,50 % 1906	74 —
Id. 3,50 % 1902	70,50
Id. 3 % lordo	51,60
Id. 5 % 1935	98,05
Redimibile 3,50 % 1934	75,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,925
Id. 5 % 1936	93,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	100,45
Id. 5 % (15 aprile 1951)	101 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99 —
Id. 5 % convertiti 1951	101,05

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione e cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 2 maggio 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,80
1 franco svizzero	» 145,52

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di due aree site nella spiaggia di Capaccio (Salerno).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 7 aprile 1950, sono state dismesse dal pubblico Demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato, due zone site nella spiaggia di Capaccio (Salerno), aventi la superficie l'una di mq. 11.628 e l'altra di mq. 15.600, per complessivi mq. 27.228, riportate in catasto al foglio n. 30, particella n. 39, del comune di Capaccio.

(1624)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

1940 Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 13 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1950, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 104, con il quale la Società per azioni Industrie laterizi riunite, con sede in Milano, è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera di lignite denominata « Petroio », nel comune di Trequanda, provincia di Siena.

Decreto Ministeriale 22 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1950, registro n. 2 Industria e commercio, foglio n. 133, con il quale alla Società Anonima Sfruttamento Idrocarburi Naturali (S.A.S.I.N.) con sede in Ferrara, è concessa, per la durata di anni venticinque, la facoltà di coltivare i giacimenti di gas idrocarburati siti nella località denominata « Mesola », nel comune di Mesola, provincia di Ferrara.

Decreto Ministeriale 24 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1950, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 131, con il quale la concessione della miniera di asfalto denominata « San Giorgio », nel comune di San Valentino, provincia di Pescara, della quale è titolare la S. A. Italstrade, è trasferita ed intestata alla « S.C.A.F.A. » Società Asfalti Fabbricazioni Affini, con sede in Milano.

Decreto Ministeriale 24 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1950, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 134, con il quale alla Società Asfalti Abruzzi, con sede in Roma, è concessa per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare i giacimenti di roccia asfaltica in località denominata « San Potito » nel comune di Ovindoli, provincia di L'Aquila.

Decreto Ministeriale 24 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1950, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 135, con il quale è accettata la rinuncia della « Terni » Società per l'industria e l'elettricità, con sede in Roma, alla concessione della miniera di lignite denominata « Colle dell'Oro », in comune di Terni.

Decreto Ministeriale 3 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1950, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 132, con il quale la concessione della facoltà di utilizzare l'acqua acidulo-alcalina della sorgente « Pliniana » sita in località Caldana del comune di Riardo, provincia di Caserta, accordata in perpetuo alla ditta Arcadio De Nuccio e Figli, è trasferita ed intestata alla Società anonima Fonte Eletta, con domicilio eletto presso il suo stabilimento di Riardo.

Decreto Ministeriale 13 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1950, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 162, con il quale alla « Litacrom » Società anonima italiana per l'industria delle terre decoloranti ed affini, con sede in Milano, è concessa la facoltà per la durata di anni venticinque, di coltivare i giacimenti di silicati idrati di alluminio per terre da sbianca nella località « Vignali », dei comuni di Casalnuovo e Casalvecchio di Puglia, provincia di Foggia.

Decreto Ministeriale 13 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1950, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 163, con il quale alla « Litacrom » Società anonima italiana per l'industria delle terre decoloranti ed affini, con sede in Milano, è concessa la facoltà, per la durata di anni venticinque, di coltivare i giacimenti di silicati idrati di alluminio per terre da sbianca nella località « Vetrucco », dei comuni di Casalvecchio di Puglia e Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia.

Decreto Ministeriale 13 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1950, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 159, con il quale alla « Litacrom » Società anonima italiana per l'industria delle terre decoloranti ed affini, con sede in Milano, è concessa la facoltà, per la durata di anni venticinque, di coltivare i giacimenti di silicati idrati di alluminio per terre da sbianca nella località « Macchia di Lenza », dei comuni di Casalvecchio di Puglia e Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia.

Decreto Ministeriale 13 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1950, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 161, con il quale alla « Litacrom ». Società anonima italiana per l'industria delle terre decoloranti ed affini, con sede in Milano, è concessa la facoltà, per la durata di anni venticinque, di coltivare i giacimenti di silicati idrati di alluminio per terre da sbianca nella località « Serra Lombardi », dei comuni di Castelnuovo della Daunia, e Pietra Montecorvino, provincia di Foggia.

Decreto Ministeriale 13 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1950, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 157, con il quale alla « Litacrom », Società anonima italiana per l'industria delle terre decoloranti ed affini, con sede in Milano, è concessa la facoltà, per la durata di anni venticinque, di coltivare i giacimenti di silicati idrati di alluminio per terre da sbianca, nella località « Crocella », del comune di Pietra Montecorvino, provincia di Foggia.

Decreto Ministeriale 15 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1950, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 158, con il quale la concessione di utilizzare l'acqua termo-minerale delle sorgenti nella località « Bagno Vignoni », nel comune di San Quirico d'Orcia, provincia di Siena, di cui era titolare il sig. Angiolo Zondadori Chigi, è intestata alle signore Isabella Colonna vedova Chigi Zondadori, Maria Pace Chigi Zondadori Misciattelli e Ginevra Chigi Zondadori Bonelli, rappresentate da quest'ultima, domiciliata in Siena.

Decreto Ministeriale 16 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1950, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 160, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Ruscio », nei comuni di Monteleone e Leonessa, provincie di Perugia e di Rieti, della quale è titolare la Società Mineraria Umbra « S.M.U. », è trasferita ed intestata alla « S.A.I.L. » Società Azionaria Industrie e Lavorazioni, con sede in Viterbo.

(1698)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Aquileia, società cooperativa in nome collettivo, con sede in Aquileia (Udine).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro di pari data, che dispone, in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del citato testo unico e 57 del regio decreto-legge n. 375 su ricordato, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Aquileia, società cooperativa in nome collettivo, con sede in Aquileia (Udine);

Dispone:

Il rag. Giuseppe Fabiano fu Raffaele, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Aquileia, società cooperativa in nome collettivo, con sede in Aquileia (Udine) ed i signori: Emilio Gerometta di Emilio, Ernesto Pozzar fu Domenico ed Ettore Tesarin fu Eugenio, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo 7° del testo unico delle leggi sulle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e dal titolo 7°, capo 2° del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 aprile 1950

Il Governatore: MENICHELLA

(1711)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a cinque posti di volontario nel ruolo del personale di gruppo B della Direzione generale delle pensioni di guerra.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 13 aprile 1939, n. 694, recante norme intese a disciplinare il reclutamento e lo sviluppo di carriera nel ruolo del personale di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1949, n. 969, con il quale si apportano alcune modifiche al decreto luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 438, recante norme concernenti i concorsi per posti nei gradi iniziali dei ruoli del personale degli uffici amministrativi del Ministero del tesoro;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 43721/12106/2.8.9/1.3.1 del 14 luglio 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di volontario nel ruolo del personale di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica;

b) diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato da una sezione commerciale di un istituto tecnico della Repubblica.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso stesso, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica), ed i diplomi degli istituti commerciali conferiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopra tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Alla data del presente decreto i candidati devono aver compiuto l'età di diciotto anni e non superata quella di ventisei anni.

Tuttavia, sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superata l'età di ventotto anni, qualora, oltre che essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, siano forniti di diploma di laurea.

I predetti limiti massimi di età sono elevati:

1) a trentanove anni per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i combattenti decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra, e per i capi di famiglia numerosa;

2) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che essendosi trovati nelle condizioni o rivestendo le qualifiche specificate nel quarto e quinto comma dell'art. 6 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti; per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana o dei territori di confine.

Sono esclusi dai benefici di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) *a)* di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944;

4) a quarantacinque anni nei confronti di coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio ora detto assorbe ogni altra elevazione del limite di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato, nonchè degli aspiranti impiegati civili non di ruolo dello Stato il cui rapporto di impiego sussista alla data del presente decreto, e che abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo della carriera di gruppo *B*, della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 32, dovrà essere presentata o dovrà pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda stessa, firmata dall'aspirante di pugno proprio, dovrà contenere, con l'elencazione dei documenti allegati, la indicazione chiara e precisa del cognome, nome, paternità, domicilio e recapito del candidato medesimo.

Dovrà, infine, l'aspirante dichiarare nella domanda se abbia partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per la nomina a volontario nel ruolo del personale di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra. Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito l'idoneità in due concorsi per l'anzidetta nomina.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici o che non è incorso in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Conterrà quest'ultima dichiarazione

il certificato da prodursi obbligatoriamente dai candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

4. - Certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

6. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

La firma del medico provinciale dovrà essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata a sua volta dal prefetto.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati produrranno il certificato rilasciato dalle autorità sanitarie di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del regio decreto stesso.

7. Diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32 debitamente annullata, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2. In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo da L. 40, autenticata da notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

8. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Il primo foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

a) una copia del foglio matricolare — munita di marca da bollo come sopra indicato — se siano stati arruolati ed appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

b) il foglio di congedo illimitato provvisorio se siano stati arruolati o non appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

c) un certificato di esito di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

d) un certificato di iscrizione nelle liste di leva se non siano stati ancora chiamati alla leva.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno essere rilasciati, su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

9. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto. Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

10. Fotografia recente del candidato firmata dal medesimo. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da notaio; la firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio; la fotografia dovrà essere applicata su carta da bollo da L. 24 se autenticata dal sindaco e su carta da bollo da L. 32 se autenticata da notaio. Hanno facoltà di non presentare detto documento i candidati provvisti di libretto ferroviario personale rilasciato da una Amministrazione dello Stato. Essi però dovranno indicare nella domanda gli estremi del libretto stesso ed esibirlo allorchè si presenteranno per sostenere le prove d'esame.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo o salariati permanenti dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente decreto. Il primo foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I candidati che siano impiegati civili non di ruolo dello Stato, per avvalersi dei benefici previsti dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente capo ufficio in data non anteriore a quella del presente decreto, dal quale risultino le mansioni loro affidate negli ultimi due anni e se le abbiano disimpegnate ininterrottamente e lodevolmente. Tale anzianità di due anni potrà essere computata fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. In detto certificato dovranno inoltre essere indicati gli estremi di emanazione e di registrazione alla Corte dei conti del provvedimento di assunzione nonchè il periodo di servizio complessivamente prestato.

Art. 6.

Coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'esercito operante durante la guerra 1915-18, dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle Forze armate operanti; o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945; o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, e che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati; i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946; o catturati dai tedeschi o dai giapponesi; o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'arma di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista comproveranno la loro qualifica mediante un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria e coloro che abbiano riportato sanzioni di

polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualiche mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1915-1918 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1923, n. 1312

I figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente comma dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel comma precedente dimostreranno la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948 e i profughi dei territori di confine mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma.

Art. 7.

I documenti presentati debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che siano impiegati di ruolo o salariati permanenti dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, per essere ammessi al concorso, i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 ed al penultimo comma dell'art. 5.

I concorrenti che non siano impiegati di ruolo o salariati permanenti dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6 e 8 dell'art. 5, un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che non siano residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi potranno presentare nel termine di cui all'art. 4 la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 3, n. 3, lettere *a*) e *b*).

Tuttavia, è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Non potranno avvalersi di tale facoltà i candidati impiegati civili non di ruolo dello Stato, ai fini della concessione a loro favore del beneficio previsto dal primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, dovendo i medesimi, per fruire di detto beneficio, essere in possesso, non oltre la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, del prescritto requisito di due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo della carriera di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande insufficientemente o irregolarmente documentate e di quelle che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro dopo il termine di cui all'art. 4, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto in esse dalla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i concorrenti dovranno indicare la Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo in luogo del titolo stesso, un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente autorità scolastica e legalizzato dal Provveditore agli studi.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento a tali documenti. Detto riferimento non è però consentito per la fotografia in ogni caso e per i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 9 ed al penultimo ed ultimo comma dell'art. 5 che siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso perchè rilasciati in data diversa da quella richiesta nei numeri e nei comma ora citati.

Art. 10.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consisterà in tre prove scritte ed una orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Tanto le prove scritte quanto quella orale avranno luogo a Roma. I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute.

La Commissione esaminatrice, composta come previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 24 novembre 1949, n. 969, sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o invalidi civili per fatti di guerra, agli idonei combattenti della guerra 1915-18 o legionari fiumani, agli idonei che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, agli idonei combattenti ed assimilati della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o cittadini deportati dal nemico o profughi delle zone di confine ovvero profughi dell'Africa italiana, agli idonei impiegati civili non di ruolo dello Stato che abbiano prestato almeno due anni di servizio ininter-

rotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo della carriera di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra, agli idonei capi di famiglia numerosa, agli idonei orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o orfani dei caduti civili per fatti di guerra, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, 3 settembre 1947, n. 885 e 1° novembre 1947, n. 815, nei decreti legislativi 26 febbraio 1948, n. 104, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, nella legge 19 agosto 1948, n. 1180.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, dalla legge 20 marzo 1940, n. 233, dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, e dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria i candidati potranno presentare reclami relativi alla graduatoria medesima al Ministro per il tesoro il quale deciderà dopo aver sentito la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo del personale di gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice revisore dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice revisore con riserva di anzianità.

Art. 14.

A coloro che conseguono la nomina a volontario compete il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe o, se siano già impiegati dello Stato, la normale indennità di trasferimento per raggiungere la residenza di Roma.

Ai medesimi saranno corrisposti l'assegno di prova e l'indennità di carovita spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Coloro che siano già impiegati di ruolo dello Stato conserveranno il trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e coloro che siano già impiegati non di ruolo o salariati dello Stato conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione mensile di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno mensile spettante per il periodo di prova.

Art. 15.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Per quanto altro occorre per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tengono luogo i regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni, nonchè il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dall'Amministrazione finanziaria, e successive estensioni e modificazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1950

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1950
Registro Tesoro n. 3, foglio n. 64. — GRIMALDI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima:

1. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
2. Aritmetica - Algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda:

1. Istituzioni di diritto civile e commerciale.
2. Nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:

1. Principi di economia politica.
2. Principi di scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1. Nozioni generali sulla legislazione relativa alle pensioni di guerra ed ordinarie.
2. Attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.
3. Nozioni di statistica metodologica.

Roma, addì 24 gennaio 1950

Il Ministro: PELLA

(1590)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso ai posti di segretario generale di 1ª classe (grado 1°) vacanti nelle provincie di Foggia e Lucca; di segretario generale di 2ª classe (grado 2°) vacante nel comune di Foggia; di segretario generale di 1ª classe (grado 1°) vacante nel comune di Lucca; di segretario generale di 2ª classe (grado 2°) vacante nel comune di Sassari; di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) vacanti nei comuni di Monte Sant'Angelo (Foggia), Trinitapoli (Foggia) e Melfi (Potenza).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti di segretario generale di 1ª classe (grado 1°) vacanti nelle provincie di Foggia e Lucca; di segretario generale di 2ª classe (grado 2°) vacante nel comune di Foggia; di segretario generale di 1ª classe (grado 1°) vacante nel comune di Lucca; di segretario generale di 2ª classe (grado 2°) vacante nel comune di Sassari; di segretario capo di 2ª classe (grado 4°) vacanti nei comuni di Monte Sant'Angelo (Foggia), Trinitapoli (Foggia), e Melfi (Potenza) secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado dei posti messi a concorso e quelli di uno o due gradi immediatamente infe-

riori, purchè questi ultimi abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di permanenza ininterrotta nel proprio grado;

b) i segretari provinciali, provvisti del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, i quali abbiano lo stesso grado del posto messo a concorso a quelli di uno o due gradi immediatamente inferiore purchè questi ultimi abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di permanenza ininterrotta nel proprio grado;

c) vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari dei Comuni e delle Provincie, che siano provvisti del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, del titolo di studio di cui al n. 4 dell'art. 1 sub 174 della legge 27 giugno 1942, n. 851 (laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti della ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato), ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dal successivo art. 1 sub 183, comma secondo e terzo della citata legge;

d) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno (appartenenti ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 1 sub 174 e 183, comma quarto, della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, le domande in carta da bollo da L. 32, per ognuno dei concorsi ai quali intendono partecipare, corredatta ognuna di esse della ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia dell'ammontare di L. 300, intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti, devono, inoltre, accludere alla domanda la patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e tutti gli altri titoli e documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse, compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in cinque esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per analoghi concorsi indetti negli anni 1948 e 1949 potranno astenersi dall'allegare ad ognuna di esse i documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale detti documenti e titoli sono allegati, ed unendo ad ogni successiva domanda gli elenchi di essi in carta semplice, come sopra indicato.

Gli aspiranti di cui alla lettera d), art. 2, del presente decreto, devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alla lettera c) devono produrre:

1) certificato rilasciato dal sindaco, ovvero dal presidente della Deputazione provinciale e vistato dalla prefettura dal quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare;

2) certificato del sindaco ovvero del presidente della Deputazione provinciale parimenti vistato, attestante che al vice segretario spetti l'effettiva sostituzione del segretario titolare ed estratto del regolamento comunale che regola la materia.

Per i capi ripartizione, certificato dal quale risulti la qualifica di capo ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente goda dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Roma, addì 15 aprile 1950

Il Ministro: SCELBA

(1695)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria del concorso a sedici posti di vice aiuto bibliotecario in prova nelle biblioteche pubbliche governative, indetto con decreto Ministeriale 4 agosto 1948.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 4 agosto 1948, col quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli a sedici posti di vice aiuto bibliotecario in prova nelle biblioteche pubbliche governative;

Veduta la relazione conclusiva presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso anzidetto, nominata con decreto Ministeriale 1° luglio 1949;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami svolti in Roma dal 14 al 18 luglio e dal 5 al 20 dicembre 1949;

Vedute le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del citato concorso a sedici posti di vice aiuto bibliotecario in prova nelle biblioteche pubbliche governative bandito con decreto Ministeriale 4 agosto 1948:

N.	Nome		Punti
1.	Perugini Antonelli Elda	punti	22,60
2.	Crisari Luciana	»	22,13
3.	Govi Eugenia	»	22,04
4.	Costa Anna Maria, impiegata di ruolo	»	21,70
5.	Mazzocchi Alemanni Muzio	»	21,63
6.	Pietra Angela Maria	»	21,54
7.	Salvi Amalia	»	21,38
8.	Indri Santovito Maria Luisa, impiegata non di ruolo	»	21,37
9.	Tamagnone Anna, impiegata di ruolo	»	21,35
10.	Corsini Omodeo Anna	»	21,33
11.	Papa Iole	»	21,31
12.	Pisanelli Giulia	»	21,30
13.	Fraschetti Bianca, nata il 1° giugno 1922	»	21,29
14.	D'Elia Lilia, nata il 1° gennaio 1926	»	21,29
15.	Borroni Fabia	»	21,28
16.	Barbisotti Rita	»	21,26
17.	Masi Edoarda	»	21,21
18.	Garrone Maria Luisa	»	21,19
19.	Menicucci Iole	»	21,16
20.	Brancaccio Teresa	»	21,10
21.	Bozzi Vito	»	21,09
22.	Levi Eugenia	»	21,04
23.	Morandini Antonia	»	21 —
24.	Cioffi Bettina	»	19,05
25.	Angelini Maria Luisa	»	19 —
26.	D'Accò Angelo, ex combattente	»	18,88
27.	Arcamone Maria Luisa	»	18,74
28.	La Torre Edvige	»	18,71
29.	Fichera Alfredo, impiegato non di ruolo	»	18,66
30.	Cherubini Serenella	»	18,58
31.	Nicosia Giuseppina, impiegata non di ruolo	»	18,50
32.	Antonuccio Caterina	»	18,46
33.	Liuzzi Maria Lucetta, perseguitata politica	»	18,27
34.	D'Anna Giuseppe	»	18,05
35.	Gioffrè Anna Maria	»	18,04
36.	Borri Lilia	»	17,96
37.	Montanari Ruggero Wanda, impiegata di ruolo	»	17,80
38.	Cotogni Alberto, nato il 23 maggio 1925	»	17,75
39.	Serino Francesca, nata il 22 novembre 1925	»	17,75
40.	Guidi Elvira	»	17,62
41.	Bertorotta Maria Grazia	»	17,55
42.	Tentori Paolina	»	17,48
43.	Barbieri Cecilia	»	17,43

44. Nasti Francesco punti 17,31
45. Gallo Michelangelo, nato il 22 maggio 1924 » 17,25
46. Mansuino Maria, nata l'8 giugno 1925 » 17,25
47. Castronuovo Maria » 17,13
48. Clementoni Anna Maria » 17,06
49. Tropea Rita » 17,05
50. Caione Maria, volontaria di biblioteca » 16,96
51. Da Venezia Paola » 16,96
52. Vietri Teresa » 16,88
53. Venanti Giuseppina » 16,79
54. Faberi Valentina » 16,74
55. Cavalieri Ennio » 16,71
56. Toraldo Pietro » 16,25
57. Vio Carlino » 16,21
58. Colacicchi Elena » 16,05
59. Carrara Anna » 15,05
60. Caliendo Giuseppe » 14,30
61. Ciampolini Angela, nata il 17 ottobre 1924 » 14 —
62. Mugnoli Giorgio, nato il 14 luglio 1929 » 14 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Perugini Antonelli Elda;
2. Crisari Luciana;
3. Govi Eugenia;
4. Costa Anna Maria, impiegata di ruolo;
5. Mazzocchi Alemanni Muzio;
6. Pietra Angela Maria;
7. Salvi Amalia;
8. Indri Santovito Maria Luisa, impiegata non di ruolo;
9. Tamagnone Anna, impiegata di ruolo;
10. Corsini Omodeo Anna;
11. Papa Iole;
12. D'Accò Angelo, ex combattente;
13. Fichera Alfredo, impiegato non di ruolo;
14. Nicosia Giuseppina, impiegata non di ruolo;
15. Liuzzi Maria Lucetta, perseguitata politica;
16. Montanari Ruggero Wanda, impiegata di ruolo.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto nell'ordine seguente

1. Pisanelli Giulia
2. Fraschetti Bianca
3. D'Elia Lilia
4. Borroni Fabia
5. Barbisotti Rita
6. Masi Edoarda
7. Garrone Maria Luisa
8. Minicucci Iole
9. Brancaccio Teresa
10. Bozzi Vito
11. Levi Eugenia
12. Morandini Antonia
13. Cioffi Bettina
14. Angelini Maria Luisa
15. Arcamone Maria Luisa
16. La Torre Edvige
17. Cherubini Serenella
18. Antonuccio Caterina
19. D'Anna Giuseppe
20. Gioffrè Anna Maria
21. Borri Lilia
22. Cotogni Alberto
23. Serino Francesca
24. Guidi Elvira
25. Bertorotta Maria Grazia
26. Tentori Paolina
27. Barbieri Cecilia
28. Nasti Francesco
29. Gallo Michelangelo
30. Mansuino Maria
31. Castronuovo Maria
32. Clementoni Anna Maria
33. Tropea Rita
34. Caione Maria
35. Da Venezia Paola
36. Vietri Teresa
37. Venanti Giuseppina
38. Faberi Valentina
39. Cavalieri Ennio
40. Toraldo Pietro
41. Vio Carlino
42. Colacicchi Elena
43. Carrara Anna
44. Caliendo Giuseppe
45. Ciampolini Angela
46. Mugnoli Giorgio

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1950

p. *Il Ministro*: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1950
Registro n. 11, foglio n. 156

(1706)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Graduatoria del concorso per titoli a sedici posti di custode in prova nel ruolo del personale di custodia delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Veduto il regolamento 6 maggio 1918, n. 1852, e le successive modificazioni;
Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive modificazioni;
Veduta la legge 21 agosto 1921, n. 1312;
Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 227;
Veduto il regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081;
Veduto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1514;
Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;
Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;
Veduto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;
Veduto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;
Veduto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135;
Veduti i decreti Ministeriali 15 luglio e 1° dicembre 1941;
Veduto il decreto Ministeriale 24 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1948, registro n. 10, foglio n. 20, con il quale veniva indetto un concorso per titoli a sedici posti di custode in prova nel ruolo del personale di servizio delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica;
Veduta la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del predetto, indetto con decreto Ministeriale 24 luglio 1947;
Veduti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori e degli idonei formata dalla Commissione giudicatrice per il concorso per titoli a sedici posti di custode in prova nel personale di servizio delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica indetto con decreto Ministeriale 24 luglio 1947.

Graduatoria dei vincitori.

1. Scienza Oreste punti 41,85
2. Ghezzi Giovanni » 37,47
3. Conti Giuseppe » 37,15
4. Lorenzato Pietro » 32,80
5. Battocchio Renzo » 31,60
6. Giglio Giuseppe » 30,45
7. Sinibaldi Domenico » 30,40
8. Sturiale Vincenzo » 30,12
9. Taccone Renato » 29.87
10. Mazzone Alberico » 29,75
11. Garro Francesco » 29 —
12. Gatti Sergio » 28,43
13. Viscione Rinaldo » 28,27
14. Nato Giuseppe » 28,25
15. Di Biase Renato » 28 —
16. Bonanno Michele » 27,95

Idonei.

Panico Francesco punti 26,65
Lombardelli Giacomo » 26,06
Paggio Giuseppe » 25,90
Guglielmi Giovanni » 25,75
Mennella Pompeo » 25,70
Petracci Paolo » 25,25
Leonardi Guido 25,07
Morelli Mario » 24.85
Ricci Aldo » 24,80
Calisti Rinaldo 24.61
Mirabelli Amleto » 24,35

Telarico Alfredo	punti 24,25
Virgillito Carmelo	» 23,68
Gregorutti Mazzolino	» 23,40
Crimani Gennaro	» 23,39
Pignatiello Rocco	» 23,25
Coda Francesco	» 23,18
Basile Vincenzo	» 22,98
Fregoli Alvaro	» 22,82
Foresta Umberto	» 22,80
Pennino Antonio	» 22,75
Battaglia Emanuele	» 22,63
Paci Adeasto	» 22,45
Di Tommaso Cataldo	» 22,31
Torti Primo	» 22,28
Angelelli Olindo, invalido	» 22,25
Benocci Cesare	» 22,25
Angelini Guido	» 22,12
Graps Osvaldo	» 22,10

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1949

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1950
Registro n. 12, *foglio n.* 200

(1614)

PREFETTURA DI CATANZARO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto di pari numero del 25 gennaio scorso, con il quale veniva approvata la graduatoria dei vincitori del concorso a sessantacinque posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946;

Viste le rinuncie dei sanitari condotti De Fazio Basilio, Gemelli Giovanni, Zimatore Diego, Romito Osvaldo, Coluzzi Settimio, Scrugli Giuseppe, Giudiceandrea Roberto, Perri Francesco, Monteleone Umberto, D'Elia Pietro, Burza Francesco, Tedeschi Michele, e Ferraro Michele;

Ritenuta la necessità di procedere alla revisione delle assegnazioni dei vincitori, tenendo conto della graduatoria e delle preferenze indicate dai concorrenti risultati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie e gli articoli 26, 55 e 56 del relativo regolamento approvato con testo unico 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dato atto della rinuncia dei sanitari De Fazio Basilio, Gemelli Giovanni, Zimatore Diego, Romito Osvaldo, Coluzzi Settimio, Scrugli Giuseppe, Giudiceandrea Roberto, Perri Francesco, Monteleone Umberto, D'Elia Pietro, Burza Francesco, Tedeschi Michele, e Ferraro Michele.

I seguenti sanitari compresi nella graduatoria del concorso su indicato sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno rispettivamente segnato:

1. Perri dott. Costantino: condotta comunale di Nicastro;
2. Costa dott. Raffaele: condotta comunale di Francavilla Angitola;
3. Monteleone dott. Umberto: condotta comunale di Cessaniti;
4. Ape dott. Raffaele: condotta comunale di Cirò Marina;
5. Saraceno dott. Pietro: condotta comunale di Amaroni;
6. Scuteri dott. Peppino: condotta comunale di Zambrone;
7. Perri dott. Francesco: condotta comunale di Strongoli;
8. Barone dott. Pasquale: condotta comunale di Badolato;
9. Ferraro dott. Michele: condotta comunale di San Calogero;
10. D'Agostino dott. Felice: condotta comunale di Guardavalle;
11. Macrì dott. Francesco: condotta comunale di Martirano Lombardo;
12. Galati dott. Demostene: condotta comunale di Petronà;
13. Ciriaco dott. Giuseppe: condotta comunale di San Pietro a Maida;
14. Burgo dott. Michele: condotta comunale di Falerna, frazione Castiglione.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

I sindaci dei Comuni e le Amministrazioni dei consorzi interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei medici condotti dichiarati vincitori.

Catanzaro, addì 13 aprile 1950

Il prefetto: DIANA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto di pari numero del 25 gennaio scorso, con il quale veniva approvata la graduatoria dei vincitori del concorso ai sessantacinque posti di medico condotto, vacanti al 30 novembre 1946;

Considerato che il dott. Perri Costantino ha rinunciato alla condotta medica di Cortale della quale era risultato vincitore;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla nomina del nuovo vincitore della condotta stessa;

Vista la graduatoria degli idonei e l'indicazione delle sedi dei concorrenti da cui si rileva che la nomina di cui trattasi spetta al dott. Saraceno Cosimo;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie e l'art. 57 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dato atto della rinuncia del dott. Perri Costantino al posto di medico condotto di Cortale.

Il dott. Saraceno Cosimo è dichiarato vincitore della condotta stessa.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Il commissario prefettizio di Cortale, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederà subito alla nomina del medico condotto designato vincitore.

Catanzaro, addì 11 aprile 1950

Il prefetto: DIANA

(1717)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.